

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA FEDERAZIONE ITALIANA  
NUOTO E LA FEDERAZIONE SAMMARINESE NUOTO  
.....

In esecuzione e nell'ambito dell'accordo di cooperazione nel campo dello sport fra il  
C.O.N.I. ed il C.O.N.S.

TRA  
.....

la Federazione Italiana Nuoto, rappresentata dal Presidente Paolo Barelli

E  
...

la Federazione Sammarinese Nuoto, rappresentata dal Presidente Giuseppe NICOLINI

si conviene quanto espresso:

ARTICOLO 1  
.....

Gli atleti, allenatori, tecnici e dirigenti di ciascuna Federazione potranno partecipare  
a collegiali, seminari e conferenze organizzate dall'altra Federazione.

ARTICOLO 2  
.....


Gli atleti di San Marino ivi residenti e gli atleti italiani pure residenti in San Marino  
possono tesserarsi per Società affiliate alla Federazione Sammarinese o per Società  
affiliate alla Federazione Italiana Nuoto. Pertanto la tessera per atleti dell'una o  
dell'altra Federazione sarà dalle Federazioni predette ritenuta sempre valida per  
gare federali organizzate dalla Federazione Sammarinese o dalla Federazione  
Italiana.

Resta inteso che all'atleta comunque tesserato sono riconosciuti tutti i diritti a gare,  
inserimenti in classifiche, titoli e quant'altro, indipendentemente dalla nazionalità.  
Gli atleti tesserati per società delle due Federazioni sono a tutti gli effetti vincolati  
alle Federazioni della propria nazionalità.

Le squadre nazionali possono essere formate soltanto rispettando la nazionalità di  
appartenenza.

ARTICOLO 3  
.....

La Società, i Dirigenti, i Tecnici e gli Atleti tesserati per la una o per l'altra  
Federazione dovranno rispettare tutte le norme regolamentari e disciplinari vigenti



soprattutto durante le gare, norme fissate dalla Federazione che tale gara ha indetto ed organizzato. Ciascuna Federazione può richiedere all'altra di rendere esecutive le sanzioni disciplinari prese a carico di propri tesserati.

Gli Atleti ed i Tecnici di una Federazione potranno partecipare agli allenamenti di preparazione di qualunque manifestazione organizzata dall'altra Federazione. La Federazione Italiana Nuoto fornisce, a richiesta specifica, per manifestazioni della Federazione Sammarinese Nuoto, arbitri federali; le spese saranno a carico della Federazione richiedente.

#### ARTICOLO 4

oooooooooooooooo

Le parti si scambieranno informazioni, documentazioni, libri, materiale sportivo ed altro relativi allo sport del nuoto comprese le comunicazioni federali alle Società affiliate.

#### ARTICOLO 5

oooooooooooooooo

Le parti si impegnano a collaborare su questioni di comune interesse in campo internazionale prestandosi ogni aiuto tecnico, finanziario ed amministrativo che la situazione richiederà.

#### ARTICOLO 6

oooooooooooooooo

Le parti si impegnano a discutere le ulteriori questioni che dovessero insorgere. Le due Federazioni si incontreranno comunque prima di ogni congresso ordinario o straordinario della L.E.N. o della F.I.N.A. per preparare, in completa autonomia l'una dall'altra una linea di comune interesse per il bene superiore dello sport del nuoto.

#### ARTICOLO 7

oooooooooooooooo

La federazione Italiana Nuoto e la Federazione Sammarinese Nuoto si impegnano a trasmettere ai propri Enti dirigenti copia della presente convenzione, a rispettarla ed a farla rispettare in ogni sua parte.

#### ARTICOLO 8

oooooooooooooooo

Il presente accordo è valido per un quadriennio olimpico 2013-16 e si intenderà automaticamente rinnovato per ugual periodo, salvo che una delle parti non intenda interromperlo, previa comunicazione scritta sei mesi prima del suo termine.

  
-----  
Presidente Federazione Sammarinese

  
-----  
Presidente della F.I.N.